

Ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo

Il giorno 20 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan

e

la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fagnoli

si è stipulata

la presente ipotesi di accordo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti da sale Bingo.

Premessa

Le Parti

- considerato che il Ministero delle Finanze con il Decreto 31 gennaio 2000 e successiva decretazione ha introdotto norme per la istituzione del gioco e regolamentazione del Bingo;
- considerato che l'attività di cui sopra, svolta dalle società a seguito di autorizzazione del Ministero delle Finanze, prevede specifiche modalità di esecuzione del gioco Bingo;
- che tale attività non rientra nella sfera di applicazione già disciplinata da vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da sale Bingo, con decorrenza 20 novembre 2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo 22 gennaio 1999.

Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da aziende del settore turismo, convengono altresì di disciplinare, anche in funzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità del settore, a far data dal 20 novembre 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle sale Bingo secondo le norme del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.

CCNL Turismo
(Articoli applicabili alle sale Bingo)

PREMESSA AL CCNL
PROTOCOLLO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE

- Art. 4 Livello nazionale
- Art. 5 Livello territoriale
- Art. 6 livello aziendale

CAPO II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

- Art. 7-8-9

CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

- Art. 10 Secondo livello della contrattazione
- Art. 11 Premio di risultato
- Art. 12 Materie della contrattazione
- Art. 13 Clausole d'uscita
- Art. 14 Retribuzione omnicomprensiva
Dichiarazione congiunta
- Art. 15 Archivio dei contratti

CAPO IV - ENTI BILATERALI

- Premessa
- Dichiarazione a verbale
- Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori
- Art. 16 Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo
- Art. 17 Sostegno al reddito
Dichiarazione a verbale
- Art.18 Enti bilaterali territoriali del settore Turismo
- Art. 19 Centri di servizio
- Art. 20 Finanziamento
- Art. 21 Conciliazione delle controversie

CAPO V - COMMISSIONI PARITETICHE; CONCILIAZIONE; ARBITRATO

- Art. 22 Composizione della commissione paritetica nazionale
- Art. 23 Compiti della commissione paritetica nazionale
- Art. 24 Commissioni paritetiche territoriali
- Art. 25 Procedure per la composizione delle controversie collettive
- Art. 26 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
- Art. 27 Collegio arbitrale
- Art. 28 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
- Art. 29 -30 -31 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
- Art. 32 - 33 Funzionamento delle commissioni paritetiche

CAPO VI - ATTIVITA' SINDACALE

- Art. 34 Delegato aziendale
- Art. 35 Dirigenti sindacali
- Art. 36 - 37 - 38 Permessi sindacali
- Art. 39 Diritto d'affissione
- Art. 40 Assemblea
- Art. 41 Referendum
- Art. 42 Norme generali
Dichiarazione e a verbale
- Art. 43 Norma transitoria
- Art. 44 Contributi associativi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 45 Declaratorie
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48 Passaggi di qualifica
- Art. 49 Mansioni promiscue

TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO

- Premessa
- Dichiarazione a verbale

CAPO I - APPRENDISTATO

- Art. 50 - 51 Assunzione dell'apprendista
- Art. 52 - 53 Durata e qualifiche dell'apprendistato
- Art. 54 Periodo di prova
- Art. 55
- Art. 56 Orario di lavoro
- Art. 57
- Art. 58 Obblighi del datore di lavoro
- Art. 59 Obblighi dell'apprendista
- Art. 60
- Art. 61 Conclusione del rapporto
- Art. 62 Retribuzione degli apprendisti
- Art. 63
- Dichiarazione a verbale

CAPO II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- Art. 64

CAPO III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Dichiarazione a verbale
- Dichiarazione a verbale

CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI STAGIONE

- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Dichiarazione a verbale
- Nota a verbale
- Dichiarazione a verbale

CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA

Art. 74

CAPO VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art. 75 Casi di ammissibilità
Art. 76 Individuazione qualifiche
Art. 77 Percentuale di lavoratori assumibili
Art. 78 Informazione
Art. 79 Formazione
Art. 80 Campo di applicazione
Dichiarazione a verbale

CAPO VII - LAVORATORI STUDENTI

Art. 81

CAPO VII - CONTRATTI D'INSERIMENTO

Art. 82

CAPO IX - LAVORO RIPARTITO

Art. 83
Dichiarazione a verbale

CAPO X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA

Art. 84

TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 85 Assunzione

CAPO II - PERIODO DI PROVA

Art. 86
Art. 87

CAPO III - DONNE E MINORI

Art. 88
Art. 89

CAPO IV - ORARIO DI LAVORO

Art. 90 Orario normale settimanale
Art. 91 Riduzione dell'orario
Art. 92 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 93 - 94 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 95 Flessibilità
Art. 96 Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Dichiarazione a verbale
Art. 97 Orario di lavoro dei minori
Art. 98 Recuperi
Art. 99 Intervallo per la consumazione pasti
Art. 100 Lavoro notturno
Art. 101 Lavoratori notturni
Art. 102 - 103 - 104 Lavoro straordinario
Dichiarazione a verbale

CAPO V - RIPOSO SETTIMANALE

Art. 105
Art. 106 Lavoro domenicale

CAPO VI - FESTIVITA'

Art. 107- 108

CAPO VII - FERIE

Art. 109

Dichiarazione a verbale

Art. 110

Art. 111

Art. 112

CAPO VIII - PERMESSI E CONGEDI

Art. 113 Congedo per matrimonio

Art. 114 Congedo per motivi familiari

Art. 115 Permessi per elezioni

Art. 116 Permessi per lavoratori studenti- Diritto allo studio

CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 117 Doveri del lavoratore

Art. 118 Sanzioni disciplinari

Art. 119 Assenze non giustificate

Art. 121- 122 - 123 Consegne e rotture

Art. 124 Corredo-Abiti di servizio

CAPO X - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI

Art. 125 Disposizioni generali

Art. 126 Assistenza sanitaria integrativa

Dichiarazione a verbale

Art. 127 Indennità di funzione

Art. 128 Formazione ed aggiornamento

Art. 129 Responsabilità civile

TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO**CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE**

Art. 130 - 131

Art. 132 Determinazione della retribuzione giornaliera

Art. 133 Determinazione della retribuzione oraria

CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE

Art. 134

CAPO III - CONTINGENZA

Art. 135

CAPO IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Art. 136

CAPO V - ASSORBIMENTI

Art. 137

CAPO VI - SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 138- 139

CAPO VII - MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Art. 140 Tredicesima mensilità

Art. 141 Quattordicesima mensilità

CAPO VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 142

TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - MALATTIA

Art. 143- 144 - 145 - 146 - 147

CAPO II - INFORTUNIO

Art. 148-149

CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Art. 150 - 151 - 152

Art. 153 Lavoratori affetti da tubercolosi

CAPO IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO

Art. 154 - 155 - 156 - 157

CAPO V - CHIAMATA ALLE ARMI

Art. 158 Servizio militare di leva

Art. 159 Richiamo alle armi

TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - RECESSO

Art. 160

CAPO II - PREAVVISO

Art. 161

Art. 162 Indennità sostitutiva del preavviso

CAPO III - DIMISSIONI

Art. 163 - 164

Art. 165 Giusta causa

Art. 166 Matrimonio

CAPO IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO

Art. 167- 168

Art. 169 Licenziamento discriminatorio

Art. 170 Matrimonio

CAPO V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 171

Chiarimento a verbale

Art. 172

Art. 173

CAPO VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Art. 174

TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE

Art 175 Decorrenza e durata

Art. 176 Procedure per il rinnovo del CCNL

Art. 177 Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria

TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art.274-275

CAPO II - APPRENDISTATO

Artt.276-277

CAPO III - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI STAGIONE

Artt. 278-279-280-281-282-283-284-285

CAPO IV - ORARIO DI LAVORO

Art. 286 Distribuzione orario settimanale
Art 287 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 288 Lavoro notturno
Art. 289 Lavoratori notturni
Art.290 Lavoro straordinario
Artt. 291-292 Festività
Art. 293 Ferie
Art. 294 Permessi e congedi

CAPO V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Art. 295

CAPO VIII - SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 313 Norma transitoria

CAPO IX - MALATTIA ED INFORTUNIO

Art. 314 Malattia
Art. 315 Infortunio

CAPO X - PULIZIA DEI LOCALI

Art.316

CAPO XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art.317

CAPO XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Artt. 344- 345- 346-347-348-349

CAPO XVII - ACCORDI SETTORIALI

Art.350

Articolo 1 **(Classificazione del personale)**

Fermo restando quanto previsto dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 in materia di classificazione del personale le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.

Quadro A

- Direttore della Azienda , intendendosi per tale colui che esercita la gestione, il coordinamento ed il controllo generale dei diversi settori e servizi delle strutture dell' intera Azienda.

Quadro B

- Direttore di struttura, intendendosi per tale colui che esercita il controllo generale del funzionamento della singola struttura assumendone eventualmente la rappresentanza.

Livello primo

- Capo di sala, intendendosi per tale colui che eserciterà la direzione e il controllo del funzionamento della sala, assumendo le decisioni relative allo svolgimento delle distinte operazioni in base alle norme tecniche del bingo e definendo il ritmo adeguato delle operazioni; controllerà il corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, installazioni e servizi; eserciterà la direzione di tutto il personale al servizio della sala; sarà responsabile della corretta redazione della contabilità specifica del gioco così come della tenuta e custodia della sala, delle autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento e della documentazione.

Livello secondo

- Capo del tavolo, intendendosi per tale colui che sarà responsabile della verifica delle palline e delle cartelle, terrà la contabilità delle cartelle vendute per ogni giocata o sorteggio, determinerà l'entità dei premi di linea o Bingo, convaliderà le cartelle premiate comunicando collettivamente le vincite a tutti i giocatori, sarà responsabile e custode del libro degli atti di registro e terrà il controllo dello stock delle cartelle per partita. Risponderà individualmente sulle domande di informazione o reclami dei giocatori e registrerà tutto ciò, così come gli incidenti che si verificano, nei verbali di ogni sessione.

Livello terzo

- Cassiere, intendendosi per tale colui che terrà la custodia delle cartelle e le consegnerà ai venditori, indicherà al capo del tavolo il numero di cartelle vendute, così come le quantità dei premi di linea e Bingo; custodirà il denaro ottenuto dalla vendita delle cartelle e preparerà le quantità corrispondenti a ciascun premio in base al suo accredito.

Livello quarto

- Venditore/Annunciatore che abbia acquisito un biennio esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni

Livello quinto

- **Venditore/ Annunciatore**, intendendosi per tale colui che realizza la vendita diretta delle cartelle; ritirerà dal tavolo, prima che sia effettuata la vendita delle nuove cartelle, gli strumenti dei giocatori utilizzati nel gioco precedente; controllerà le serie durante la sua giornata di lavoro. Inoltre metterà in funzione l'apparato all'inizio di ogni giocata, leggerà a voce alta il numero della pallina secondo l'ordine d'uscita, spegnerà la macchina alla fine della giocata e provvederà al pagamento ai giocatori degli importi di linea e di Bingo. Quando svolge la funzione di annunciatore non potrà vendere le nuove cartelle.
- **Ammissione e controllo**, intendendosi per tale colui che controlla l'entrata dei giocatori nella sala, controlla che il tagliando di ingresso sia corrispondente alla persona, inibisce l'ingresso alle persone non abilitate, segnalando al Capo di sala eventuali problemi. Inoltre dovrà tenere lo schedario dei visitatori e provvederà ad aggiornarlo secondo le vigenti normative di legge.

Articolo 2 (Retribuzione)

A decorrere dal 20 novembre 2001 a tutto il personale qualificato di cui all'art.1 della presente ipotesi di accordo verranno erogati i seguenti importi salariali

Livello	Paga Base	Contingenza	Totale
A	1.970.301	1.050.809	3.021.110
B	1.756.628	1.040.915	2.797.543
I	1.565.811	1.039.209	2.605.020
II	1.352.139	1.029.306	2.381.445
III	1.223.760	1.022.850	2.246.610
IV	1.103.000	1.016.420	2.119.420
V	975.497	1.011.444	1.986.941

Resta inteso che per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalla presente tabella, si farà riferimento al CCNL Turismo 22 gennaio 1999.

Articolo 3 (Indennità)

Ai lavoratori qualificati, con almeno sei mesi di anzianità maturata, inquadrati nella precedente tabella, verrà riconosciuta, oltre a quanto previsto e in aggiunta alla retribuzione mensile per l'inquadramento ai suddetti livelli, una indennità, secondo la tabella seguente, i cui importi non saranno assorbibili:

Dal 20/11/2001 al 31/12/2003		Dal 1/1/2004	
Livello		Livello	
A	84.000	A	180.000
B	75.000	B	160.000
I	67.000	I	140.000
II	58.000	II	120.000
III	55.000	III	100.000
IV	50.000	IV	80.000
V	42.000	V	60.000

Gli importi di cui alla prima tranche saranno erogabili dopo sei mesi dall'apertura della singola sala.

Articolo 4 (Composizione della commissione paritetica nazionale)

Per l'interpretazione delle norme del presente accordo, fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, le Parti convengono di prevedere all'interno della commissione per i pubblici esercizi una commissione per le sale Bingo per le questioni di specifica competenza.

Per il funzionamento valgono le norme di cui agli articoli del capo XVI del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.

Articolo 5
(Orario di lavoro – Pause)

In aggiunta a quanto previsto in materia di orario di lavoro dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 le Parti convengono che tra le materie demandate alla contrattazione di secondo livello è compresa la disciplina delle pause.

Dichiarazione congiunta

Le Parti, nel definire la nuova regolamentazione del settore, riconoscono che lo stesso è caratterizzato da un mercato i cui margini evolutivi risultano non ancora del tutto verificabili.

A tal fine concordano di prevedere, entro il primo quadrimestre del 2003, specifici momenti di incontro per valutare l'evoluzione del settore e gli andamenti economici delle imprese.

Le Parti ritengono, altresì, che la professionalità degli addetti costituisce elemento indispensabile e patrimonio comune su cui è necessario investire, anche in termini di formazione, al fine di valorizzare lo sviluppo del settore e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche e nuove professionalità.

A tal fine convengono di incontrarsi entro il 1 dicembre 2001 per individuare, in riferimento alla fase di avvio delle attività delle sale Bingo, gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare i processi di sviluppo occupazionale nel settore.

Protocollo aggiuntivo all'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo

(Lavoro interinale)

Il giorno 21 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan

e

la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fagnoli

a seguito dell'impegno assunto in sede di firma dell'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo del 20 novembre 2001, ferma restando, a regime, la disciplina prevista dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 in materia di lavoratori assumibili a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, si è convenuto quanto segue:

nell'ambito delle specificità del settore e al fine di favorire l'avvio dell'attività ed il reperimento di manodopera con adeguata formazione professionale, anche in considerazione del contributo che verrebbe apportato allo sviluppo di nuova occupazione, le Parti concordano per la sola fase di avvio dell'attività e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi che è consentita l'assunzione, da parte delle imprese, di due lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.

Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i livelli dal terzo al quinto di cui alla tabella dell'art. 1 dell'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale bingo del 20 novembre 2001, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.

Al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese del settore, il lavoratore sarà dispensato dall'effettuazione del periodo di prova.

Le assunzioni effettuate con le modalità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasformate, pena la decadenza della deroga, in assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle imprese del settore, a conclusione del periodo previsto, fatte salve eventuali situazioni di esplicita sussistenza di motivi oggettivi che giustifichino l'allontanamento di singoli lavoratori con contratto di di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo.